

I0808	AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)
--------------	--

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2026 02 24	2026 01 01	9999 99 99

Generalità

I requisiti prudenziali per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) sono disciplinati dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), articoli da 381 a 386.

La segnalazione prevede la predisposizione del Template C 25.01, all'interno del quale gli enti devono riportare il requisito patrimoniale di fondi propri per il rischio di CVA, utilizzando i metodi previsti, sia per le operazioni per le quali viene richiesto esplicitamente dalla norma, sia per le operazioni esenti ai fini reporting per il paragrafo 4 ter dell'articolo 384 CRR.

Si evidenziano in particolare le seguenti disposizioni:

- l'articolo 381 definisce il rischio di CVA come “il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore del CVA, calcolato per il portafoglio di operazioni con una controparte di cui al primo comma, dovute a fluttuazioni dei fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte e di altri fattori di rischio incorporati nel portafoglio di operazioni”;
- l'articolo 382 definisce il perimetro di applicazione del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, che comprende tutti gli strumenti derivati OTC e tutte le sue attività, con l'esclusione dei derivati su crediti riconosciuti ai fini della riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito; rientrano in tale perimetro anche le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) valutate al valore equo ai sensi della disciplina contabile applicabile a tale ente laddove le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni siano significative. Ad oggi le

operazioni SFT non sono gestite in PUMA in quanto non ritenute materiali). L'articolo inoltre prevede:

- l'obbligo di comunicazione dei risultati del calcolo dei requisiti per i fondi propri per il CVA anche per operazioni escluse di cui al paragrafo 4 (paragrafo 4 ter);
- la possibilità per gli enti di calcolare volontariamente il requisito per le operazioni esentate, qualora vi siano coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 (paragrafo 4 bis). In tal caso gli enti devono definire politiche interne per specificare quando e come applicano tale facoltà.
- l'articolo 382 bis definisce i metodi che gli enti devono utilizzare per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA nonché le condizioni per l'eventuale ricorso a una combinazione di tali metodi. In particolare, l'articolo prevede tre metodi distinti:
 - Articolo 383 – Metodo standardizzato (SA-CVA);
 - Articolo 384 – Metodo base (BA-CVA);
 - Articolo 385 – Metodo semplificato.
- l'articolo 386 definisce i nuovi requisiti applicabili alle coperture ammissibili ai fini dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.

Le informazioni relative ai due metodi documentati dalla procedura PUMA ovvero il metodo di base (art. 384) e il metodo semplificato (art. 385), sono prodotte tramite la funzione extra-tabellare **F11_6_1 - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE PER CVA** che viene eseguita dopo le funzioni F 16_XX relative al rischio di controparte.

Si forniscono di seguito le principali istruzioni per la predisposizione dell'input funzionale a soddisfare gli ambiti informativi richiesti

Indicazioni per la predisposizione dell'input

Gli approcci di calcolo del rischio di CVA

Al fine di riconoscere il metodo da applicare per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, viene utilizzato l'attributo nella **TCOR050 – REQUISITO PER CVA - CRR3 (REQUISITO_CVA_CRR3)** con il seguente dominio:

- **1 = METODO BASE CON COPERTURE AMMISSIBILI (ART. 384, PAR 2);**
- **2 = METODO BASE SENZA COPERTURE AMMISSIBILI (ART.384, PAR 3);**
- **3 = METODO SEMPLIFICATO (ART. 385);**
- **4 = METODO STANDARDIZZATO (ART. 386).**

Esposizioni assoggettate al requisito CVA e coperture ammissibili

Sotto il profilo logico le componenti per il calcolo del requisito di CVA secondo il metodo di base sono rappresentate dalle due seguenti classi di forme tecniche: le esposizioni di cui all'art. 382 e le coperture ammissibili di cui all'art. 386.

Nei paragrafi che seguono si descrivono i criteri adottati in PUMA per l'individuazione delle esposizioni di cui all'art. 382 e delle relative coperture ammissibili di cui all'art. 386, nonché le modalità operative attraverso le quali viene definito il perimetro delle esposizioni da assoggettare al requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA.

Esposizioni assoggettate al requisito CVA

La determinazione delle esposizioni da assoggettare o meno al requisito per il rischio di CVA avviene attraverso l'utilizzo della variabile **05744 - DIGIT PER L'INCLUSIONE NEI REQUISITI PATRIMONIALI PER CVA** con il seguente dominio:

- **0 = NON INCLUSO;**

AI SOLO FINI SOLVENCY:

- 1 = SI INCLUSO AI SENSI DELL'ART.382.PAR 1;
- 2 = SI INCLUSO AI SENSI DELL'ART.382.PAR 4 BIS;

AI SOLO FINI DI REPORTING - ART.382.PAR 4 TER:

- 3 = SI INCLUSO - OPERAZIONI TRA UN CLIENTE E UN PARTECIPANTE DIRETTO;
- 4 = SI INCLUSO - OPERAZIONI CON CONTROPARTI NON FINANZIARIE UE;
- 5 = SI INCLUSO - OPERAZIONI CON CONTROPARTI NON FINANZIARIE NON UE;
- 6 = SI INCLUSO - OPERAZIONI INFRAGRUPPO;
- 7 = SI INCLUSO - OPERAZIONI CON CONTROPARTI FONDI PENSIONE;
- 8 = SI INCLUSO - OPERAZIONI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

La variabile 05744, richiesta in input o derivata in fase ACA dalla procedura PUMA, permette di individuare le esposizioni da assoggettare al requisito per il rischio di CVA in quanto i) non soddisfano le condizioni previste per la loro esclusione previste al paragrafo 3 e al paragrafo 4 dell'articolo 382 e ii) soddisfano le condizioni del nuovo paragrafo 4bis. Consente, inoltre, di identificare le esposizioni per le quali ai sensi del nuovo paragrafo 4 ter deve essere calcolato, ai soli fini di "reporting" nel template C 25 01, il requisito di fondi propri per il rischio di CVA.

Per la corretta determinazione della variabile 05744, quando derivata in fase ACA, vengono utilizzate principalmente le seguenti variabili di input:

- variabile **05743 DIGIT PER L'ESCLUSIONE DAI REQUISITI PATRIMONIALI PER CVA -DETTAGLIO OPERAZIONE AI SENSI DELL'ART 382 LETTERA A) E C)** con il seguente dominio:
 - 1 = SI, ESCLUSO PER CONTROPARTI NON FINANZIARIE (ART. 382.4.a);
 - 2 = SI, ESCLUSO PER FONDI PENSIONE (ART. 382.4.c).
- variabile **05566 – DEROGA ARTICOLO 382 PARAGRAFO 4 BIS** con dominio **0 = NO, 1 = SI** che permette di includere le esposizioni da

assoggettare al requisito per il rischio di CVA ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 4 bis dell'articolo 382.

La variabile 05566 può essere assumere valore 1 solo nel caso in cui l'ente utilizza coperture ammissibili determinate ai sensi dell'articolo 386 per attenuare il rischio di CVA di tali operazioni (REQUISITO_CVA_CRR3 = 1).

Le coperture ammissibili

L'articolo 386 identifica le coperture ammissibili. In particolare, il paragrafo 3 stabilisce che ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

a) credit default swap single-name e contingent credit default swap single-name, che fanno riferimento:

- i. direttamente alla controparte;
- ii. a un soggetto giuridicamente collegato alla controparte, dove giuridicamente collegato si riferisce ai casi in cui lo strumento di riferimento e la controparte sono un'impresa madre e la sua filiazione oppure due filiazioni di una stessa impresa madre;
- iii. a un soggetto che appartiene allo stesso settore e alla stessa regione della controparte;

b) index credit default swaps.

Al fine di individuare le coperture ammissibili, indicate all'articolo 386 del CRR, viene richiesta in input sulla **FTA 01594.98** la variabile **05737 – DIGIT PER COPERTURA AMMISSIBILE PER CVA** con il seguente dominio

- **0 = NO;**
- **1 = SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE INDEX;**
- **3 = SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO i);**

- 4 = SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO ii);
- 5 = SI, DATI DI MERCATO – COPERTURE SINGLE NAME ARTICOLO 386, PARAGRAFO 3, LETTERA a), PUNTO iii).

Tale campo consente di riconoscere la presenza di coperture ammissibili e, di conseguenza, permette agli enti di applicare le diverse formule previste per il calcolo del metodo di base, in conformità a quanto stabilito dalla normativa (art. 384).

I valori della variabile 05737 permettono, inoltre, di determinare il parametro r_{hc} (correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name), previsto dalla Tabella 2 dell'articolo 384 e usato nella funzione extra-tabellare F11_6_1.

Metodo di base

L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base in modo differente a seconda se l'ente include o meno nel calcolo una o più coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386.

In particolare, l'ente deve applicare le seguenti formule:

$$a) \quad BACVA^{total} = \beta \cdot BACVA^{csr-unhedged} + DS_{CVA} \cdot (1 - \beta) \cdot BACVA^{csr-hedged}$$

qualora l'ente includa nel calcolo una o più coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386;

$$b) \quad BACVA^{csr-unhedged} = DS_{CVA} \cdot \sqrt{(\rho \cdot \sum_c SCVA_c)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c SCVA_c^2}$$

qualora l'ente non includa nel calcolo una o più coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386.

I metodi di cui alle lettere a) e b) non sono utilizzabili in combinazione.

Il metodo di base con coperture

L'ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 384, calcola i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA come segue:

$$BACVA^{total} = (\beta \cdot BACVA^{csr-unhedged} + DS_{CVA} \cdot (1 - \beta) \cdot BACVA^{csr-hedged})$$

dove:

$BACVA^{total}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base;

$BACVA^{csr-unhedged}$ = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base calcolati conformemente al paragrafo 3 per un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b);

$$DS_{CVA} = 0,65;$$

$$\beta = 0,25;$$

$$BACVA^{csr-hedged} = \sqrt{\left(\rho \cdot \sum_c (SCVA_c - SNH_c) - IH\right)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c (SCVA_c - SNH_c)^2 + \sum_c HMA_c}$$

dove:

$$SCVA_c = \frac{1}{a} \cdot RW_c \cdot \sum_{NS \in c} M_{NS}^c \cdot EAD_{NS}^c \cdot DF_{NS}^c$$

$$SNH_c = \sum_{h \in c} r_{hc} \cdot RW_h^{SN} \cdot M_h^{SN} \cdot B_h^{SN} \cdot DF_h^{SN}$$

$$IH = \sum_i RW_i^{ind} \cdot M_i^{ind} \cdot B_i^{ind} \cdot DF_i^{ind}$$

$$HMA_c = \sum_h (1 - r_{hc}^2) \cdot (RW_h \cdot M_h^{SN} \cdot B_h^{SN} \cdot DF_h^{SN})^2$$

$a = 1,4$;

$\rho = 0,5$;

c = l'indice che rappresenta tutte le controparti per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

NS = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) con una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

h = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti single-name riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

i = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti su indici riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per tutte le controparti per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;

RW_c = il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla controparte "c". La controparte "c" è assegnata a uno dei fattori di ponderazione del rischio in base a una combinazione di settore e merito di credito e determinata conformemente alla tabella 1;

M_{NS}^c = la scadenza effettiva (effective maturity) dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.

Per l'ente che utilizza i metodi dei modelli interni per il calcolo del valore delle esposizioni al rischio di controparte (titolo II, capo 6, sezione 6), M_{NS}^c è calcolata conformemente all'articolo 162, paragrafo 2, lettera g). Tuttavia, ai fini di tale calcolo, M_{NS}^c non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;

Per gli enti che non utilizzano i metodi dei modelli interni per il calcolo del valore delle esposizioni al rischio di controparte (titolo II, capo 6, sezione 6), M_{NS}^c è la scadenza media nozionale ponderata di cui all'articolo 162, paragrafo 2, lettera b). Tuttavia, ai fini di tale calcolo, M_{NS}^c non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;

EAD_{NS}^c = il valore dell'esposizione al rischio di controparte dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c, compreso l'effetto della garanzia reale in conformità con i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda dei casi, sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g);

DF_{NS}^c = il fattore di sconto di vigilanza per l'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.

Per gli enti che utilizzano i metodi dei modelli interni per il calcolo del valore delle esposizioni al rischio di controparte (titolo II, capo 6, sezione 6), il fattore di sconto di vigilanza DF_{NS}^c è fissato a 1. In tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue: $\frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_{NS}^c}}{0.05 \cdot M_{NS}^c}$

r_{hc} = la correlazione di vigilanza tra il rischio di differenziali creditizi della controparte “c” e il rischio di differenziali creditizi di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile h per la controparte “c”, determinata conformemente alla tabella 2 di seguito riportata;

M_h^{SN} = la scadenza residua di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

B_h^{SN} = l'importo nozionale di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;

DF_h^{SN} = il fattore di sconto di vigilanza per uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue: $\frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_h^{SN}}}{0.05 \cdot M_h^{SN}}$;

RW_h^{SN} = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile. Tali fattori di ponderazione del rischio si basano su una combinazione di settore e merito di credito del differenziale creditizio di riferimento dello strumento di copertura e sono determinati conformemente alla tabella 1 di seguito riportata;

M_i^{ind} = la durata residua di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. Nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, M_i^{ind} è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;

B_i^{ind} = l'importo nozionale totale di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile;

DF_i^{ind} = il fattore di sconto di vigilanza per una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:

$$\text{segue: } \frac{1 - e^{-0.05 \cdot M_i^{ind}}}{0.05 \cdot M_i^{ind}};$$

RW_i^{ind} = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile. RW_i^{ind} si basa su una combinazione di settore e merito di credito di tutte le componenti dell'indice, calcolata come segue:

- a) se tutte le componenti dell'indice appartengono allo stesso settore e presentano lo stesso merito di credito, determinati conformemente alla tabella 1, RW_i^{ind} è calcolato come il fattore di ponderazione del rischio pertinente di cui alla tabella 1 per tale settore e tale merito di credito moltiplicato per 0,7;
- b) se le componenti dell'indice non appartengono tutte allo stesso settore o non presentano tutte lo stesso merito di credito, RW_i^{ind} è calcolato come media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio di tutte le componenti dell'indice, come stabilito conformemente alla tabella 1, moltiplicato per 0,7.

Tabella 1

Settore della controparte	Merito di credito	
	CQS da 1 a 3	CQS da 4 a 6 e privo di rating
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese banche multilaterali di sviluppo di un paese terzo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	0,5 %	2,0 %
Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %	4,0 %
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	5,0 %	12,0 %
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %	7,0 %
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0 %	8,5%
Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %	5,5 %
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5%	5,0 %
Altri settori	5,0 %	12,0 %

Tabella 2

Correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name	
Copertura single-name h della controparte i	Valore di r_{hc}
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto i)	100 %
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto ii)	80 %
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto iii)	50 %

Il metodo di base senza coperture

Un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 384, calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:

$$BACVA^{csr-unhedged} = DS_{CVA} \cdot \sqrt{\left(\rho \cdot \sum_c SCVA_c\right)^2 + (1 - \rho^2) \cdot \sum_c SCVA_c^2}$$

dove tutti i termini sono calcolati secondo le indicazioni del metodo di base con coperture.

Determinazione parametri metodo di base

La determinazione delle singole componenti previste dall'articolo 384 per il metodo base, sia in presenza sia in assenza di coperture, è illustrata in modo dettagliato nelle regole PUMA, all'interno della funzione F 11_6_1.

I parametri di ponderazione RW_c , RW_h^{SN} e RW_i^{ind} si basano su una combinazione di settore e merito di credito e sono determinati dalla procedura PUMA mediante le seguenti regole:

- per determinare il settore della controparte viene usata la variabile 02168 - RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA (ATECO2025) e la variabile 05720 – PORTAFOGLIO DEFINITIVO (POST CRM);
- per determinare la classe di merito della controparte viene usata la variabile 05721 – CLASSE DI MERITO PROCESSO PUMA2.
- per determinare se una controparte è un soggetto del settore finanziario viene utilizzata la variabile 05567 – SOGGETTO DEL SETTORE FINANZIARIO (ART. 4 CRR, PUNTO 27), derivata in fase ACA, con il seguente dominio:
 - 0 = NO
 - 1 = SI

Metodo semplificato

Per il metodo semplificato al fine di riconoscere le esposizioni da assoggettare al requisito di CVA vale quanto indicato per il metodo di base.

La generazione delle informazioni da segnalare nel template C 25.01 segue le regole del DB PUMA e sfrutta, in aggiunta al campo 05744, le informazioni calcolate per il calcolo del requisito di rischio di controparte secondo il metodo dell'Esposizione Originale – Original Exposure Method(OEM).